

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
(D.Lgs.n. 114/1998 – legge regionale n. 33/1999)

Art.1

Localizzazione dell'area destinata al mercato settimanale

Lo svolgimento del mercato settimanale è fissato nella giornata di mercoledì: dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Ed avrà luogo in P.zza Verdone;
l'effettuazione del mercato – salvo quanto stabilito dagli articoli 23 commi 3 e 4 e 31 lett. G) della L.R. n. 33/1999 è prevista per tutti i mercoledì, resta salva altresì, la possibilità che – su proposta della locale “Commissione per il Commercio” – il Sindaco sospenda per uno o più mercoledì anche consecutivi.
Oltre al mercato settimanale il Comune ospita numerose fiere a data fissa, localizzate secondo quanto indicato al successivo art. 4.

Art.2

Articolazione delle ore mercatali

Il Comune individua n. 1 area mercatale: Piazza Verdone.
Complessivamente l'area mercatale , occupata dai posteggi, ha una superficie di mq. 264. Le dimensioni di ciascun posteggio sono visibili dall'allegata planimetria.
Il numero totale dei posteggi disponibili è di n. 10 unità, così ripartiti:
n.1 Piazza Verdone

Dei complessivi n. 10 posteggi, il 67% è riservato ai titolari di autorizzazione rilasciata ex D. L.gs. n. 114/1998 ai sensi della L.R. n. n. 33/1999; Mentre il 33% è riservato ai produttori agricoli ex Legge n. 59/63e successive modifiche ed integrazioni ed agli artigiani e mesterianti di cui all'art. 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773.
Le aree mercatali sono totalmente scoperte ed i singoli posteggi-delimitati mediante segnaletica a terra – sono contrassegnati da un numero
Tutte le merci, le attrezzature – per esposizione e vendita – i mezzi di trasporto (ove consentiti) devono rientrare nel perimetro dell'area di posteggio. E' vietato in ogni caso l'accorpamento e l'abbinamento dei banchi.
Le dimensioni del fronte di ciascun posteggio non possono superare i metri assegnati. Tutti i banchi devono essere perfettamente allineati in modo da formare, nella parte adibita alla vendita, una linea retta continua , mentre nella parte posteriore possono avere anche una linea discontinua.

Art.3

Modalità di registrazione delle persone e delle assenze degli operatori

I titolari del posteggio hanno l'obbligo di frequentare il mercato.
L'accesso degli operatori è consentito fino alle ore 7.00, l'apertura del mercato è stabilita per le ore 7.00, la chiusura per le ore 14.00;
La registrazione delle presenze – e conseguentemente delle assenze – nel mercato viene effettuata, dal dipendente comunale preposto, mezz'ora prima dell'apertura del mercato, annotando, nell'apposito registro : nome e cognome dell'operatore e tipologia dell'autorizzazione amministrativa .
Qualora il posteggio assegnato non venga utilizzato, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi - salvo il caso di assenza per malattia gravidanza o servizio militare – si ha decadenza dalla concessione e, conseguentemente, revoca dell'autorizzazione.
Il comma terzo non si applica ai produttori agricoli che hanno subito danni da avversità atmosferiche, siccità, incendi, nonché per assenze dovute a mancanza di produzione, malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 4

Fiere

Il Comune oltre al mercato settimanale ospita alcune fiere a data fissa , che hanno luogo secondo il seguente calendario:

FIERA	GIORNO	ORARIO	LOCALIZZAZIONE
San Giuseppe	19 marzo	7.00 – 13.000	Piazza Verdone
San Giorgio	23 aprile	7.00 – 13.00	“ “
Madonna del Carmine	16 luglio	7.00 – 13.00	“ “

Nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere sono osservati – nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio.
- b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- c) Certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;

La concessione del posteggio ha durata limitata al giorno di fiera.

Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate a mano presso l'ufficio **tecnico** comunale, sessanta giorni prima della data stabilita per la fiera cui ineriscono.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio il ventesimo giorno antecedente lo svolgimento della fiera.

La registrazione delle presenze effettive nella fiera viene effettuata – dal dipendente comunale preposto – mezz'ora prima dell'apertura della fiera annotando, nell'apposito registro: nome e cognome dell'operatore e tipo dell'autorizzazione amministrativa posseduta.

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata entro le ore 7.00 procedendo, in primo luogo, allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi.

Agli operatori che non hanno inoltrato la domanda – ma presenti nella giornata di fiera – i posteggi rimasti liberi, una volta scorsa la graduatoria, vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;

Per quanto non espressamente disposto, si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni previste per i posteggi nei mercati.

Art.5

Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche – ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.Lgs.vo n.114/98 – può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti normative.

L'autorizzazione, ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, concessa ai produttori agricoli ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente se non vi sono cause ostative.

Art.6

Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare su posteggio.

Il Comune – entro il 15 gennaio di ogni anno – pubblica l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli interessati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, inoltrano le istanze di autorizzazione entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e – ai sensi dell'art.28 comma 3 del D.Lgs.vo n.114/98 – abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

La domanda di autorizzazione e concessione di posteggio deve essere inoltrata – esclusivamente a mezzo raccomandata – all'indirizzo dell'Ufficio **tecnico** comunale e deve concernere:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti stabiliti dall'art.5 del D.Lgs.vo n.114/98;
- c) la denominazione del mercato, il giorno dello svolgimento, l'indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo il caso di trasferimento di attività già presente sul mercato.

L'ufficio comunale preposto – entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, redige la graduatoria e rilascia le autorizzazioni.

Nella predisposizione della graduatoria operano – nell'ordine – i seguenti criteri di priorità:

- a) trasferimento, da parte del titolare, dell'attività nell'ambito dello stesso mercato;
- b) maggior numero di presenze effettive – intese nel senso indicato all'art.27 comma 1 lett. G) del D.Lgs.vo n.114/98 – maturate nell'ambito del mercato;
- c) maggior numero di presenze di "spunta", maturate nell'ambito dello stesso mercato;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dall'iscrizione al registro delle imprese;

e) certificato invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni normative sulle categorie protette.

I posteggi che – nel corso dell'anno – si rendono disponibili per trasferimento del titolare, vengono dati in concessione attingendo dalla stessa graduatoria.

Le autorizzazioni per i posteggi già oggetto di concessione in forma definitiva o in forma precaria – ai sensi del comma 1 dell'art.12 della legge regionale 18 marzo 1999 n. 4 – hanno precedenza su quelle rilasciate ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

Le autorizzazioni ai produttori agricoli verranno rilasciate su richiesta degli stessi, presentate entro il trenta gennaio di ogni anno, con le modalità previste dalla legge 09 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- giovani primi insediati in agricoltura, iscritti all'INPS e alla Camera di Commercio;
- Anzianità di iscrizione alla gestione speciale Coltivatori Diretti INPS;
- Pensionati Coltivatori Diretti che continuano l'attività di produttore agricolo.
-

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Sindaco e – ai sensi dell'art.28 comma 4 del D.Lgs.vo n.114/98 – abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

La domanda va presentata all'Ufficio **tecnico** comunale e deve contenere – a pena di inammissibilità – le dichiarazioni concernenti:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.vo n.114/98;
- c) il settore o i settori merceologici.

Art.8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari – ai sensi dell'art.28 comma 7 del D.Lgs.vo n.114/98 – abilita anche alla somministrazione dei medesimi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti previsti per l'una e l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione risulta annotata a margine del provvedimento autorizzatorio.

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui al presente articolo è subordinato all'accertamento – da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente – della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2.03.2000, le cui norme si intendono integralmente richiamate.

Art.9

Subentro e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento – per atto tra vivi o a causa di morte – in gestione e in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purchè sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.vo n.114/98.

Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi, viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.

Nel caso di operatori per concessione, il Comune provvede ad effettuare la reintestazione dopo aver ricevuto:

- apposita comunicazione del reintestataro;
- sua autocertificazione attestante il possesso dei requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Nel caso di operatori itineranti, il Comune è competente a reintestare l'autorizzazione solo se il subentrante è suo residente.

Il trasferimento – in gestione o in proprietà – dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio, posseduti dal cedente.

Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.vo n.114/98, deve dare comunicazione dell'avvenuto sub-ingresso entro sei mesi – pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa – salvo proroga, di ulteriori sei mesi, in caso di comprovata necessità.

Il subentrante a causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.

Le modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai produttori agricoli; gli stessi devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla legge 09 febbraio 1963 n. 59 e rientrare nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

Art.10

Norme particolari sull'esercizio dell'attività.

L'operatore commerciale su aree pubbliche, che esercita l'attività in forma itinerante ed il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della L.9 febbraio 1963 n.59 (e successive modifiche ed integrazioni), possono sostare nello stesso punto per un'ora e – successivamente – spostarsi di almeno 500 metri. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati per un massimo di 30 minuti.

L'operatore commerciale su aree pubbliche – nell'esercizio dell'attività – può farsi sostituire esclusivamente da qualcuno che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.vo n.114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purchè socio, familiare, coadiuvante o dipendente.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

Tale divieto non si applica agli operatori che al momento dell'entrata in vigore della L.R. n.33/99, erano già titolari di più posteggi, né alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già operanti su Mirabello Sannitico.

I posteggi temporaneamente non utilizzati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente ai soggetti – legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche – che, nel mercato di Mirabello Sannitico, vantano il più alto numero di presenze. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi – o comunque non assegnati – è effettuata il giorno del mercato entro le ore 7.00 ed annotata nel registro delle presenze, secondo quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art.11

Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

Il consiglio comunale (ai sensi dell'art.23 della L.R. n.33/99) – oltre che istituire nuovi mercati, sopprimere, trasferire, ampliare o ridurre quelli esistenti – può disporre lo spostamento temporaneo del mercato e/o di una fiera in altra sede o ad altro giorno, per le seguenti motivazioni:

- ragioni di viabilità e traffico;
- problemi igienico – sanitari;
- pubblico interesse;
- cause di forza maggiore.

In caso di spostamento o di trasferimento del mercato o della fiera ad altra sede **l'Ufficio Tecnico**, nell'assegnazione dei posteggi agli operatori titolari di concessione, si atterrà – nell'ordine – ai seguenti criteri:

- a) numero delle presenze;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie – alimentari e non alimentari – od al tipo di attrezzatura di vendita.

Gli operatori che a seguito di soppressione o riduzione – per motivi vari – del mercato perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione dei posteggi disponibili, secondo i criteri di cui al comma precedente, avvalendosi del numero delle presenze nel mercato soppresso o ridotto.

Art.12

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Nel mercato settimanale e nelle fiere è vietato l'uso dei microfoni e degli altoparlanti, ad eccezione dei venditori di dischi e musicassette i quali – tuttavia – debbono limitare al minimo indispensabile il volume delle emissioni sonore.

E' vietato, altresì, propagandare i propri prodotti con grida e schiamazzi.

Gli operatori, inoltre, devono mantenere i banchi in perfetto ordine e non ingombrare gli spazi tra un posteggio e l'altro. L'operatore deve tenere ben esposta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita e, alla chiusura del mercato, lasciare il posteggio libero da cose ed in perfetto stato di pulizia.

I produttori agricoli sono esentati dal tenere esposto il documento di concessione del posteggio ed il libretto sanitario, salvo che non vendono prodotti trasformati. Il documento di concessione va però esibito a richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Art.13

Orari

Il sindaco – in materia di commercio sulle aree pubbliche – nello stabilire gli orari, si attiene ai seguenti indirizzi e prescrizioni:

- a) i giorni e gli orari degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;

- b) possono essere stabilite limitazioni nei casi – e per periodi – in cui l’area non sia disponibile per l’uso commerciale, per ragioni di polizia stradale, igienico – sanitarie o di pubblico interesse;
- c) agli operatori al dettaglio diversi dagli esercenti su aree pubbliche – in ragione della conferma, in Mirabello Sannitico, dell’esistente mercato del mercoledì – può essere consentita la deroga alla chiusura del mercoledì per la durata del mercato (7.00-14.00). Così come – in occasione delle fiere previste – può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera.
- d) È fatto divieto di effettuare mercati e fiere nelle seguenti giornate:
 - 25 dicembre;
 - 1 gennaio;
 - Pasqua;
 - 25 aprile;
 - 1 maggio.

I mercati e le fiere che ricadono in una delle seguenti date possono – con apposita Ordinanza del Sindaco – essere anticipati;

- e) per quanto non disposto, si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in materia di orari poste, al titolo IV, dal D.Lgs.vo n.114/98.

Art.14 Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dell’area prevista dall’autorizzazione stessa è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti – per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche – dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.

In caso di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in uno stesso anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.15 Revoca e sospensione dell’autorizzazione

Il Sindaco – ex art. 29 comma 4 del D.Lgs.vo n.114/98 – dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in presenza di una delle seguenti cause:

- a) qualora il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo – in ciascun anno solare – per periodi di tempo superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più munito dei requisiti di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs.vo n.114/98.

Le cause della revoca, opportunamente accertate dall’Amministrazione comunale – a cura dell’Ufficio preposto – vengono contestate al titolare dell’autorizzazione, il quale ha 30 giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni.

La sospensione dell’attività di vendita per 20 giorni – disposta dal Sindaco, ai sensi del precedente articolo 14, a seguito di infrazione di particolare gravità o di recidiva – viene annotata a margine dell’autorizzazione.

Art.16 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Il Comune, nei giorni di mercato e/o di fiera, predisporre adeguati correttivi alla circolazione – pedonale e veicolare – ordinaria.

In occasione di feste o ricorrenze particolari, il traffico urbano – previa autorizzazione delle autorità competenti – può essere deviato su percorsi alternativi.

Il Sindaco inoltre, a seconda della localizzazione dell’area mercatale (via, viale, piazza, ...) può – con apposita ordinanza – disporre il divieto di sosta e di parcheggio, su uno o su entrambi i lati della sede stradale interessata.

Art.17 Vigilanza

L’attività di vigilanza – tesa ad accertare, in capo agli operatori, la sussistenza dei requisiti di legge ed il rispetto delle prescritte norme comportamentali – è assicurata dal personale comunale preposto e dalle locali forze dell’Ordine.

Art.18
Norma finale

Copia ufficiale del presente Regolamento – a norma dell'art.30 comma 3 della L.R. 33/99 – è messa a disposizione degli operatori, nei giorni di svolgimento del mercato e/o della fiera.